



Unione Sindacale Italiana Finanziari

Segreteria Generale



**Al Comando Regionale Veneto
Guardia di Finanza Venezia**
Tramite pec: ve0220000p@pec.gdf.it

e, per conoscenza:
**Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.**
Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

**Al Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale
Guardia di Finanza Venezia**
Tramite pec: ve0060000p@pec.gdf.it

**Al Reparto Operativo Aeronavale
Guardia di Finanza Venezia**
Tramite pec: ve0560000p@pec.gdf.it

**Alla Stazione Navale
Guardia di Finanza Venezia**
Tramite pec: ve1030000p@pec.gdf.it

**Alla Sezione Operativa Navale
Guardia di Finanza Caorle**
Tramite pec: ve1580000p@pec.gdf.it

**Alla Sezione Operativa Navale
Guardia di Finanza Chioggia**
Tramite pec: ve1520000p@pec.gdf.it

**Alla Sezione Operativa Navale
Guardia di Finanza Porto Levante**
Tramite pec: ro1230000p@pec.gdf.it

OGGETTO: mancato riconoscimento dell'indennità supplementare di "fuori sede" al personale dipendente dal **Reparto Operativo Aeronavale di Venezia** – art. 10, Legge n. 78/1983 e s.m.i..

Pervengono alla scrivente Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (A.P.C.S.M.) numerose segnalazioni, da parte dei militari dipendenti dal R.O.A.N. Venezia, circa il mancato riconoscimento dell'indennità supplementare di "fuori sede".

Sull'argomento, occorre preliminarmente osservare che la Legge n. 78/1983, nel riconoscere il peculiare trattamento economico al personale militare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio, prevede, tra l'altro, che agli Ufficiali e ai Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica **imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 4¹ ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 280² per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.**

Inoltre, per effetto dell'art. 18 bis del Decreto Legge n. 387/1987, **al personale della Guardia di Finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della Legge n. 78/1983.**

Ci premesso, nonostante tale indennità risulti spettante di diritto al verificarsi delle citate condizioni normative e **non essendo esplicitati ulteriori criteri o prescrizioni applicative**, quali ad esempio:

- ✓ il riconoscimento a favore del solo personale imbarcato su talune tipologie di unità navali della flotta del Corpo (tutte le unità e mezzi navali del Corpo sono iscritti all'interno del Naviglio della Guardia di Finanza e pertanto, come si evince dal Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, indubbia è infatti la qualifica di nave da guerra, perché è lo stesso legislatore che indirettamente iscrive il naviglio della Guardia di Finanza in questa categoria, quando nell'art. 6 della legge 13.12.1956 n. 1409 <<norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi>> punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall'art. 1100 cod. nav. per la resistenza e violenza contro una nave da guerra - Cass., sez. III, sentenza n. 31403);
- ✓ il concetto di vincolo al territorio comunale rispetto a quello prescritto dalla norma della sede di assegnazione dell'unità navale (reparto e non località di servizio),

¹ Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 22) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78 (...)"

² Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 22) la rideterminazione dell'indennità di "fuori sede" nella misura mensile dal 180 al 280 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

contrariamente ad altre Regioni (criticità rilevata solo a Venezia) e alle altre Amministrazioni del Comparto, presso il R.O.A.N. di Venezia si riscontra quindi un'autonoma interpretazione in merito al riconoscimento dell'indennità di "fuori sede", tra l'altro, mai partecipata formalmente al personale e restando quindi un'autonoma valutazione.

Per quanto sopra, questa A.P.C.S.M. auspica un'imminente risoluzione delle problematiche in argomento, anche in considerazione delle ricadute sul personale e non per ultimo del disagio economico patito dallo stesso.

Nel restare a disposizione per qualsiasi confronto in merito alla tematica d'interesse, si rappresenta infine che il quadro normativo di riferimento nel tempo è stato implementato dalla normativa concertativa, pertanto, anche in considerazione della partecipazione di USIF agli attuali tavoli tecnici in sede di Funzione Pubblica, propedeutici al rinnovo contrattuale 2022-2024, ove si dovesse ulteriormente riscontrare la disapplicazione del **diritto** in argomento, la questione sarà portata anche all'attenzione dei Ministri di riferimento.

Roma, 10 luglio 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Piscozzo
